



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 49/12 DEL 28.11.2006

Oggetto: Linee regionali di indirizzo per determinazione dei volumi di attività e dei livelli di spesa per la stipula di contratti tra le Aziende sanitarie locali e gli erogatori privati – Legge Regionale 28 luglio 2006 n. 10, art. 30.

L'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, riferisce che la Legge regionale 28 luglio 2006 n. 10 stabilisce, all'art. 30, comma 2, che "le convenzioni stipulate in base alla Legge 23 dicembre 1978 n. 833, con le strutture private attualmente in regime di accreditamento provvisorio in base all'art. 10, comma 2, della Delib.GR 26/21 del 4 giugno 1998 ed i contratti stipulati con le strutture transitoriamente accreditate secondo le modalità del predetto comma e in base al comma 5 dell'articolo 10 della citata deliberazione, disciplinanti l'erogazione di prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Nazionale, cessano di avere efficacia al 31 dicembre 2006".

La LR 10/2006 stabilisce altresì, nel comma 4 dell'art. 30, che, in attesa che si completi il procedimento di revisione degli accreditamenti provvisori, "entro il 31 marzo 2007 sono predisposti e sottoscritti sulla base di appositi indirizzi definiti dalla Giunta regionale i nuovi contratti sostitutivi delle convenzioni in essere di durata biennale". I nuovi contratti saranno definiti nel rispetto dei principi contenuti nel comma 1 dell'art. 8 della suddetta legge regionale. In particolare le ASL definiranno i nuovi contratti tenendo conto "dei piani annuali preventivi e nell'ambito dei livelli di spesa stabiliti dalla programmazione regionale, assicurando trasparenza, informazione e correttezza dei procedimenti decisionali".

Occorre pertanto definire, ai sensi del comma 2 dell'art. 8, linee regionali di indirizzo e direttive per le Aziende sanitarie locali affinché possano stipulare, entro il termine di cui al comma 4 dell'art. 30, i contratti per il biennio 2007/2008 con i soggetti erogatori privati accreditati.

L'Assessore ricorda inoltre che, al fine di governare l'offerta delle prestazioni sanitarie, come previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive integrazioni e modificazioni, la Regione è chiamata a programmare l'erogazione delle prestazioni sanitarie, da parte dei soggetti pubblici e privati, con oneri a carico del Fondo sanitario regionale.



In particolare, il quadro di riferimento in cui si trova ad operare il Servizio Sanitario Regionale è caratterizzato dalle regole contenute nell'Intesa Stato – Regioni del 23.3.2005, n. 2271, la quale prevede che le Regioni provvedano a garantire il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e adottino i provvedimenti necessari affinché le aziende sanitarie rispettino l'obbligo di effettuare spese solo nei limiti degli obiettivi economico-finanziari loro assegnati.

L'Intesa, inoltre, ha definito le modalità di applicazione dell'art. 1, comma 180, della L. 311/2004, che prevede nelle situazioni di disequilibrio la stipula, tra i Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze e la singola Regione interessata, di un accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico nell'arco di un triennio; la sottoscrizione dell'accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla Regione interessata del maggiore finanziamento previsto dalle leggi finanziarie. In particolare, ai sensi dell'art. 8, comma 5, dell'Intesa Stato – Regioni del 23.3.2005, n. 2271, la Regione Sardegna è chiamata a predisporre il piano con gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico.

Al fine di dare piena attuazione al processo di governo del sistema previsto dall'Intesa del 23.3.2005, la Regione Sardegna ha in corso di approvazione, da parte della Giunta regionale, i provvedimenti di definizione degli obiettivi economico-gestionali delle singole aziende sanitarie nonché di specificazione dei criteri di riparto per l'anno 2007, in applicazione dell'articolo 26 della LR 10/2006.

Il rispetto delle suddette regole non può prescindere da una programmazione della spesa per ciascun settore dell'assistenza sanitaria, assicurando i livelli essenziali di assistenza e garantendo il mantenimento della spesa entro l'inderogabile vincolo di bilancio.

Considerata la complessità dell'attività da porre in essere, in particolare in fase di prima applicazione, il percorso di definizione dei volumi di attività da acquisire dai soggetti privati, e dei correlati tetti di spesa, per il biennio 2007-2008, può essere sintetizzato come segue:

- le Aziende sanitarie locali, sulla base degli indirizzi contenuti nel presente provvedimento, predispongono il Piano preventivo delle attività da acquisire dai soggetti privati;
- la Giunta regionale predispone schemi tipo dei contratti che regolano i rapporti tra le ASL e gli erogatori privati transitoriamente accreditati;
- la Giunta regionale, in sede di consolidamento delle previsioni aziendali, definisce, per le diverse macro-aree, i volumi di prestazioni da assicurare attraverso soggetti erogatori



privati, nonché i correlati livelli di spesa, a livello regionale e per singola azienda, garantendo il rispetto degli obiettivi economico-finanziari necessari per assicurare il rientro dai disavanzi ai sensi dell'Intesa Stato-Regioni del 23.3.2005, n. 2271;

- le Aziende sanitarie locali, sulla base dei volumi di attività e dei correlati livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale, predispongono gli accordi con i singoli soggetti erogatori per le diverse tipologie di prestazioni.

Le linee regionali di indirizzo per le Aziende sanitarie locali garantiscono, in tale fase transitoria, una programmazione dei servizi sanitari fondata su un primo Piano preventivo delle attività, in gran parte già avviata e che le Aziende completano entro il 4 dicembre 2006. Esso dovrà prevedere – sulla base di quanto indicato nell'allegato al presente provvedimento – i volumi delle attività da acquisire da soggetti privati accreditati, a partire dalla situazione esistente rimodulata tenuto conto della capacità produttiva dei presidi delle ASL, dei livelli di appropriatezza delle prestazioni, dell'accessibilità alle strutture da parte della popolazione residente, dei parametri nazionali e regionali in materia di liste e tempi d'attesa.

L'Assessore precisa infine che le Linee regionali di indirizzo, allegate al presente provvedimento, contengono indicazioni per la determinazione dei volumi di attività e dei livelli di spesa con riguardo al livello di assistenza ospedaliera, al livello di assistenza distrettuale, all'assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale, all'assistenza riabilitativa globale e all'assistenza specialistica ambulatoriale.

La Giunta regionale, sentite le proposte formulate dall'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulle proposte in esame,

DELIBERA

Di approvare le linee regionali di indirizzo, di cui alla Legge Regionale 28 luglio 2006 n. 10, art. 30, comma 4, per la determinazione dei volumi di attività e dei livelli di spesa per la stipula di contratti tra ASL ed erogatori privati che, allegate al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale,.

Il Direttore Generale
Fulvio Dettori

Il Presidente
Renato Soru